



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 38 del 29 ottobre 2001

Sommario

- **Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali**
- **Procedura informatica di liquidazione delle missioni nel territorio nazionale**
- **Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali. Esercizio finanziario 2001/res. 2000. Richiesta dati anno 2000**
- **Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ**

Numero 38 del 29 ottobre 2001

**Fondo per
l'efficienza dei
servizi
istituzionali**

Circolare del Ministero dell'Interno n. 333-G/3.23.C.

"Di seguito alla circolare dell'8 ottobre u.s. ed ai numerosi quesiti pervenuti si comunica che per quanto riguarda l'indennità relativa ai servizi resi in alta montagna, la misura resta fissata a lire 10.000 al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali.

I criteri di corresponsione dell'emolumento in questione, sono identici a quelli stabiliti dall'ufficio per la riforma e le relazioni con le organizzazioni sindacali con circolare n. 555/39/RS/01/113/2969 del 18 agosto 2000.

Si soggiunge altresì che l'indennità in argomento è cumulabile con il beneficio previsto per il controllo del territorio, come già precisato dallo scrivente con circolare P.N. del 30.11.2000".

**Procedura
informatica di
liquidazione delle
missioni nel
territorio
nazionale**

Circolare del Ministero dell'Interno n. 333-G/2.2.05.01 del 18.10.2001.

"L'aumento della "indennità" diaria aggiuntiva a lire 5.000 orarie può provocare, in alcuni casi, il superamento della quota esente da tassazione prevista per la diaria di missione giornaliera da corrispondere.

Pertanto, in attesa che un prossimo provvedimento normativo elevi i limiti delle esenzioni suddette, per la trasmissione delle missioni al CENAPS si informa che è attiva la maschera di liquidazione integrata da un nuovo campo obbligatorio per la segnalazione del valore imponibile della diaria delle missioni ai fini contributivi, da parte dei competenti uffici liquidatori.

Relativamente alla maschera di rettifica ST7X, attualmente in fase di manutenzione evolutiva, questo ufficio comunicherà la data dalla quale sarà possibile effettuare le rettifiche.

Si precisa, inoltre, che la nuova procedura di liquidazione non consente la trasmissione di trasferte in cui l'anticipazione concessa risulti superiore a quanto spettante. In tale contesto gli uffici liquidatori dovranno operare in modo da consentire la segnalazione della trasferta al CENAPS, chiedendo immediatamente la restituzione dell'anticipo percepito in più, ovvero, nel caso di dipendenti frequentemente in missione, la predetta somma dovrà essere corrispondentemente diminuita dal successivo anticipo.

Si comunica, infine, che si è proceduto alla chiusura di alcuni enti e direzioni centrali, di cui si unisce l'elenco, perché privi di una propria dotazione finanziaria. Per un corretto funzionamento della procedura e per l'esatta imputazione della spesa si ricorda che dovrà essere verificato che, nel provvedimento contenente l'incarico di missione, ci sia l'indicazione della direzione centrale o ufficio che si assume l'onere della trasferta. La mancanza di tale precisazione comporterà l'addebito della spesa all'ufficio che ha emanato il provvedimento.

Con l'occasione si invitano gli uffici competenti a voler pianificare le operazioni di trasmissione dei dati al centro elettronico per evitare un aggravio delle segnalazioni in prossimità delle operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2001".

**Fondo unico per
l'efficienza dei
servizi
istituzionali.
Esercizio
finanziario
2001/res. 2000.
-
Richiesta dati
anno 2000**

Circolare del Ministero dell'Interno n. 2.5.13/UAC del 16 ottobre 2001.

"Per ottemperare a quanto richiesto dal servizio TEP con circolare n. 13638 Prot. 333..G/3.23.C dell'8 ottobre u.s., al fine di completare l'erogazione degli emolumenti previsti dall'accordo nazionale quadro del 15.5.2000 per il personale contrattualizzato della Polizia di Stato, con riferimento all'anno 2000, si pregano le SS.LL. di far pervenire allo scrivente ufficio, senza eccezione alcuna, entro e non oltre il giorno 23 ottobre p.v., i seguenti dati:

1. elenco nominativo del personale dipendente che ha prestato turni continuativi per il controllo del territorio in numero non superiore al 50%+1 delle giornate lavorative;
2. elenco nominativo del personale dipendente cui spetta, secondo la normativa vigente, il compenso per la produttività collettiva;
3. elenco nominativo del personale che ha prestato turni di servizio in alta montagna (indicare anche il numero dei turni prestati).

Le suddette informazioni dovranno essere trasmesse tramite supporto magnetico (floppy disk), da ritirare presso l'ufficio amministrativo contabile - 3° piano - stanza 19 dal 17 ottobre p.v., per tutto il personale ad eccezione dei funzionari direttivi. Per questi ultimi, dovrà essere predisposta un'apposita attestazione, secondo i fac simile 1 e 2 allegati alla presente circolare, da far pervenire all'U.O.7 - 3° piano. Si puntualizza che ogni ufficio dovrà procedere alla rilevazione dei dati con riferimento al personale in forza all'8.10.2001,

Numero 38 del 29 ottobre 2001

e che tutte le attestazioni, incluse quelle relative al personale direttivo, dovranno essere vistate dal funzionario responsabile rivestente qualifica dirigenziale.”

**Disposizioni
urgenti per
contrastare i
fenomeni di
violenza in
occasione di
competizioni
sportive**

Pubblichiamo, di seguito, un estratto della legge 337 del 19/10/2001.

“1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 119, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all’art. 6 bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente: "2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.”;

c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.

Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida

entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice.

Art. 6-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.;

Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale”.

**Convenzione
Siulp – EuroCQ**

Rispondiamo di seguito ad alcuni quesiti pervenuti in merito.
Con circolare N. 333-G/X.4-1 del 21 dicembre 2000, avente per oggetto "Ritenute mensili sugli stipendi del personale della Polizia di Stato mediante l'istituzione della delegazione di pagamento", il Ministero dell'Interno, dopo aver tra l'altro premesso di aver voluto così aderire «...alle esigenze rappresentate da personale della Polizia di Stato», comunicava che «... in data 29.11.2000 si è proceduto alla stipula della predetta convenzione con la Società "KTESIOS CESSIONE DEL QUINTO S.p.A. ... » (società per conto della quale EuroCQ è

Numero 38 del 29 ottobre 2001

procuratore speciale esclusivista per le Forze di Polizia).

Riportiamo, a seguire, un estratto della circolare.

«Pertanto potranno essere accolte le richieste di delegazioni di pagamento che pervengano a codesti Uffici dai dipendenti interessati purchè detti prestiti siano contratti direttamente con la predetta Società e rispondano ai seguenti criteri:

- *la delega e la relativa ritenuta non dovrà essere superiore ai limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 dello stesso T.U. n. 180/1950 e/o altre delegazioni non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio;*
- *la ritenuta delegata per ottenere prestiti dovrà essere compatibile con quella per cessioni entro il limite della quota delegabile pari al quinto dello stipendio mensile comprensivo dell'indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge, inclusa IRPEF.*

Inoltre si dovrà procedere tenendo in considerazione che:

- *in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute d'Ufficio per morosità ex art. 60, 61 e 62 del T.U. 180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione;*
- *nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, di sospensione ovvero al verificarsi di qualsiasi altro evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio l'Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta delle quote dovute;*
- *l'Amministrazione della P.S. non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario, causata da azioni giudiziarie sugli stipendi del personale che abbia sottoscritto tale delegazione;*
- *per la concessione dei prestiti dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica di cui agli allegati 1), 2) e 3), qualsiasi altro modulo o prospetto non comporterà l'obbligo da parte dell'Amministrazione della Polizia di Stato ad accettare la delega.*

Si allega il prospetto riepilogativo da distribuire ed affiggere in bacheca a cura dei rappresentanti SIULP.

SIULP

in convenzione con


 Numero verde
 800 75.44.45

 Uffici operativi
 di settore
 per la Polizia di Stato

 Ancona
 Bari
 Bologna
 Cagliari
 Catania
 Civitavecchia
 Cosenza
 Firenze
 Genova
 La Spezia
 Milano
 Napoli
 Olbia
 Palermo
 Sassari
 Taranto
 Torino
 Trapani
 Udine
 Venezia

 AFFILIATO KTESIOS
 UNICA AGENZIA
 DI SETTORE
 PER LA POLIZIA
 DI STATO

I finanziamenti facili, rapidi ed economici

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

GARANTITE INPDAP

Ecco alcuni esempi

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
10.000.000	212.000	127.000
15.000.000	318.000	189.000
20.000.000	424.000	254.000
25.000.000	530.000	320.000
30.000.000	619.000	385.000
35.000.000	718.000	448.000
40.000.000	825.000	504.000
45.000.000	938.000	569.000
50.000.000	985.000	625.000

Alle suddette rate vanno aggiunti i costi minimi delle garanzie INPDAP, che sono del 2% su 5 anni e del 3,5% su 10 anni. Fogli analitici esposti in agenzia.

T.A.E.G. massimo applicato agli esempi 10,300% (riferito al periodo lug./set. 2001)

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

(con Circolare del Ministero dell' Interno n. 3336/X4.1 del 21/12/2000)

Ecco alcuni esempi

NETTO	in 36 mesi	in 48 mesi	in 60 mesi
7.000.000	235.000	189.000	163.000
9.000.000	300.000	242.000	201.000
12.000.000	406.000	322.000	278.000
18.000.000	627.000	492.000	418.000
22.000.000	737.000	592.000	508.000
24.000.000	795.000	647.000	540.000
27.000.000	897.000	718.000	625.000
32.000.000		845.000	740.000
37.000.000		975.000	850.000
41.000.000			905.000

Esempi calcolati su un dipendente con 30 anni di età e 10 anni di servizio. Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 14,420%, e comunque non supera il TAEG previsto per legge (comprensivo di tutti i costi e oneri e quindi anche delle polizze assicurative). I suddetti esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio. (riferito al trimestre lug./set. 2001)

Il prestito con delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

VERDE
800 75 44 45

 www.
eurocq.it

 Direzione generale
 di Roma
 Lungotevere di Pietra Papa, 21
 00146 Roma
 telefono 06 55381111
 numero verde 800 75.44.45

 Agenzia di settore 1
 Milano
 via Giacomo Leopardi, 14
 20123 Milano
 telefono 02 43911423
 fax 02 43317782

 Agenzia di settore 2
 Palermo
 Via Emerico Amari, 38
 90100 Palermo
 numero verde
 800 75.44.45

 Agenzia di settore 3
 Trapani
 Via Nicolò Fabrizi, 3
 91100 Trapani
 numero verde
 800 75.44.45

ABBIAMO RIDOTTO I TASSI DELLO 0,50%